

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GUERZONI, DE LUCA Michele,  
CASTELLANI Pierluigi, MORANDO, COSTA, PIERONI, MARINO,  
FUMAGALLI CARULLI, AMORENA, CARPINELLI, MAZZUCA,  
STANISCIÀ, FORCIERI, ALBERTINI e LORETO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996**

---

Norme per la regolamentazione della contribuzione  
volontaria ai movimenti o partiti politici

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si affronta, dopo il *referendum* del 18 aprile 1993 che ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti politici, la questione del finanziamento «della politica».

È indubbio che esista, a seguito dell'esito del *referendum*, un vuoto normativo in materia, che considerazioni di diversa natura hanno condotto a non colmare per quasi due anni. Riteniamo che il problema debba essere affrontato in modo diverso dal passato e precisamente vincolando l'ammontare del finanziamento alla libera determinazione dei cittadini, con riferimento alla disponibilità di una quota delle imposte sul reddito.

Nella XII Legislatura, il Senato peraltro ha approvato, con larghissima maggioranza, nella discussione sul provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995, un ordine del giorno (9/1158/019 del 16 dicembre 1994) che richiamava esplicitamente la necessità di assicurare:

a) un finanziamento per l'attività politica fondato sulla libera scelta dei cittadini, e tale da consentire un corretto e trasparente finanziamento dei costi della politica;

b) un controllo effettivo sui bilanci dei soggetti politici ammessi al finanziamento.

Chi presenta il presente disegno di legge ritiene che non si possa negare una necessità di intervento finanziario a favore dei movimenti e partiti politici, come d'altronde avviene, attraverso varie forme, nella maggior parte degli altri Paesi industrializzati.

Infatti una sintetica analisi comparativa della legislazione dei Paesi europei segnala l'esistenza di una pluralità di sistemi di finanziamento - pubblico e privato - dei partiti e dei movimenti politici.

In Belgio, oltre alla disciplina agevolativa delle fonti private di finanziamento, con la legge 4 luglio 1989, è stato introdotto un sistema di sovvenzioni pubbliche, erogato dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato a favore dei partiti rappresentati, presso ciascuna Camera, da almeno un parlamentare.

In Francia è in atto un sistema di finanziamento pubblico e privato. Il contributo pubblico, a carico del bilancio dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, è ripartito in due quote uguali, l'una destinata ai partiti e ai movimenti politici che hanno partecipato alle elezioni, l'altra attribuita ai gruppi politici presenti in Parlamento.

Nel Regno Unito, il finanziamento pubblico, in virtù di una risoluzione approvata dalla Camera dei Comuni il 20 marzo 1975, è riservato esclusivamente ai partiti di opposizione, allo scopo dichiarato di ristabilire l'equilibrio delle opportunità di partecipazione alla formazione del consenso e quindi alla vita pubblica, rotto dall'influenza che il partito di maggioranza inevitabilmente esercita attraverso il controllo dell'apparato di governo.

In Germania, un sistema di sostegno pubblico ai partiti è stato introdotto fin dagli anni cinquanta per assicurare il consolidamento della democrazia. Successivamente la legge 24 luglio 1967, più volte modificata e da ultimo adeguata con legge 28 gennaio 1994 alla pronuncia della Corte costituzionale del 9 aprile 1992, si è mossa in tre direzioni:

agevolazioni fiscali per le contribuzioni e le donazioni dei privati entro limiti accessibili al contribuente medio;

contributi diretti statali ai partiti entro limiti predeterminati;

finanziamenti rilevanti alle fondazioni culturali collegate ai partiti.

In Spagna, la cui Costituzione all'articolo 6 attribuisce ai partiti la personalità giuridica, è stata approvata la legge organica 2 luglio 1987, n. 3, sul finanziamento pubblico dei partiti per le spese ordinarie di gestione, oltre ai rimborsi parziali delle spese sostenute in occasione delle campagne elettorali (legge 19 giugno 1985, n. 5, e legge 13 marzo 1991, n. 8) e alla disciplina sui limiti alle donazioni delle persone fisiche e giuridiche.

In Italia, come è noto, il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici è stato introdotto con la legge 2 maggio 1974, n. 195, modificata e integrata con la legge 18 novembre 1981, n. 695, a cui è seguita la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui contributi dello Stato ai partiti a titolo di concorso nelle spese elettorali.

L'emergenza di gravissimi delitti di corruzione e concussione, strettamente collegati a forme di illecito finanziamento dei partiti, nel quadro di un sistema coinvolto nella gestione dissipatrice e illegale delle pubbliche risorse, nel settore in particolare degli appalti delle opere pubbliche, ha minato la fiducia dei cittadini nei partiti, sino a coinvolgere la stessa credibilità delle istituzioni democratiche.

In siffatto contesto, con il *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, la volontà popolare si è, a larghissima maggioranza, espressa per l'abrogazione della disciplina del finanziamento pubblico dei partiti.

E quindi il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 173 ha disposto l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Nei tempi più recenti la necessità di attivare in modo lecito, trasparente e controllato, risorse finanziarie per le attività dei partiti e dei movimenti politici quale modo importante della democrazia politica in Italia in via di forte cambiamento rispetto al passato, è stata sollecitata da diverse autorevoli e significative sponde.

Di questa esigenza si sono fatti interpreti il Presidente della Repubblica nel discorso alle Camere del 2 giugno 1996 e, tra gli altri, i magistrati del *pool* «Mani Pulite», e i

segretari dei due maggiori partiti di maggioranza e di opposizione. Va annotato altresì che anche nella recente polemica prelettorale sull'argomento, avutasi in occasione dell'avvio dell'*iter* parlamentare al Senato del disegno di legge n. 1695, che il presente testo in larga parte riprende sia pure con modifiche significative, pressochè nessuno degli interlocutori ha posto in discussione la necessità e l'urgenza della norma. Al contrario essa è stata ribadita in un contesto di riserve di opportunità connesse con la circostanza della preannunciata fine della legislatura oltre che con i modi e i tempi del passaggio legislativo.

Il presente disegno di legge si compone di nove articoli.

Con l'articolo 1 si stabilisce il diritto dei cittadini contribuenti a devolvere lo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il finanziamento dei movimenti o partiti politici; questi soggetti hanno diritto a partecipare alla ripartizione delle risorse qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, oppure raggiungano una cifra elettorale, a livello nazionale, non inferiore al 3,5 per cento nelle elezioni della Camera dei deputati nella quota ripartita secondo il metodo proporzionale. A differenza della legge 28 maggio 1985, n. 222, in questo disegno di legge, la quota da destinare ai partiti è solo quella determinata dalle scelte dei cittadini e quindi non potrà mai determinarsi un prelievo corrispondente allo 0,4 per mille dell'IRPEF.

Gli articoli 2 e 3 regolano le modalità di trasmissione degli elenchi dei soggetti aventi diritto, la determinazione e l'erogazione delle somme derivanti dalla destinazione del quattro per mille.

L'articolo 4 introduce la possibilità per le persone fisiche di detrarre dall'imposta lorda sul reddito un importo pari al 22 per cento delle erogazioni liberali a favore dei partiti e movimenti politici fino a 20 milioni di lire.

L'articolo 5 riguarda invece le società di capitali che, purchè non abbiano partecipazioni pubbliche al capitale sociale, non sia-

no quotate sul mercato ufficiale di una borsa valori italiana o estera, e non siano controllate o partecipate del sindacato di controllo di uno dei soggetti societari sopra ricordati, possono dedurre la metà delle erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici: comunque il reddito deducibile non può superare i 20 milioni di lire.

Con l'articolo 6 si introducono profonde innovazioni per ciò che riguarda i bilanci dei partiti e dei movimenti politici rispetto alla normativa vigente (l'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659), che non è risultata pienamente soddisfacente.

Si stabiliscono, infatti, regole rigorose per la redazione di questi bilanci costruendo un modello di rendicontazione, che è quello previsto dalle direttive CEE (recepite con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127) in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati, adeguato alla natura propria non commerciale di questi soggetti.

Le novità principali sono costituite dalla previsione del bilancio non più solo di cassa ma anche di competenza, dall'allegazione di bilanci delle imprese di cui gli enti de-

tengono il controllo e della tenuta del libro giornale e quello degli inventari. Il bilancio di esercizio corredato dalle relazioni sulla gestione e dalla nota integrativa sono pubblicati su due quotidiani nazionali e trasmessi al Presidente della Camera dei deputati per il controllo dei revisori ufficiali dei conti nominati dai Camere.

In questo modo si è voluto non solo garantire la pubblicità e la trasparenza dei bilanci ma soprattutto giungere ad una verificabilità reale dei documenti contabili forniti dai partiti e movimenti politici.

L'articolo 7 prevede l'anticipo di 120 miliardi per il 1997 ai partiti e movimenti sulla base dei risultati delle ultime elezioni politiche.

L'articolo 8 introduce, come norma di salvaguardia, un tetto complessivo alle somme destinate a questi soggetti stabilendo un meccanismo di riduzione dell'ammontare della quota del quattro per mille, nel caso in cui si superi in totale la cifra di 120 miliardi di lire.

Infine l'articolo 9 si occupa della copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Destinazione del quattro per mille  
al finanziamento della politica)*

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi, le persone fisiche hanno il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della propria imposta sul reddito delle persone fisiche per il finanziamento dei movimenti o partiti politici.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, oppure raggiungano una cifra elettorale, a livello nazionale, non inferiore al 3,5 per cento dei voti validamente espressi nelle elezioni della Camera dei deputati nella quota ripartita secondo il metodo proporzionale.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita attraverso l'apposizione di un segno su di una apposita casella contenuta nel modello della dichiarazione annuale dei redditi.

## Art. 2.

*(Elenco dei partiti e movimenti politici  
aventi diritto)*

1. Il Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali definitivi, trasmette al Ministero delle finanze l'elenco dei movimenti o partiti politici che hanno diritto alla ripartizione delle risorse, ai sensi dell'articolo 1, e le percentuali da questi ottenute nelle elezioni della Camera dei deputati nella quota ripartita secondo il metodo proporzionale.

## Art. 3.

*(Determinazione ed erogazione delle somme)*

1. Il Ministero delle finanze, sulla base dei risultati derivanti dalle scelte dei contribuenti, determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ammontare della quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ai movimenti o partiti politici e la sua ripartizione in proporzione alle cifre elettorali ottenute, di cui all'articolo 2.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

## Art. 4.

*(Erogazioni liberali delle persone fisiche)*

1. Al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici fino a 20 milioni di lire».

## Art. 5.

*(Erogazioni liberali delle società di capitali)*

1. Dopo l'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 89-*bis*. - *(Deduzioni delle erogazioni liberali a partiti e movimenti politici)*. - 1. Le società tenute alla dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, purchè non abbiano partecipazioni pubbliche al capitale sociale, non siano quotate sul mercato ufficiale di una borsa valori italiana o estera, e non siano controllate o

partecipi del sindacato di controllo di uno dei soggetti societari sopra ricordati, possono dedurre la metà delle erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici. Il reddito deducibile non può comunque essere superiore a 20 per milioni di lire».

Art. 6.

*(Bilancio dei partiti e movimenti politici)*

1. I rappresentanti legali delle articolazioni politico-organizzative dei partiti e dei movimenti politici che hanno usufruito dei contributi per le spese elettorali o hanno partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 devono redigere il bilancio di esercizio secondo il modello allegato A.

2. Il bilancio deve essere corredato da una relazione del legale rappresentante di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello allegato B.

3. Il bilancio deve essere, altresì, corredato da una nota integrativa secondo il modello allegato C.

4. Al bilancio dovranno, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

5. Le articolazioni politico-organizzative dei partiti e dei movimenti politici di cui al comma 1 devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Devono altresì conservare ordinatamente gli originali delle fatture ricevute e le copie delle fatture emesse. Devono inoltre conservare ordinatamente gli originali delle lettere e dei telegrammi ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti, quando abbiano natura o comunque rilevanza amministrativa contabile.

7. I libri contabili tenuti dalle articolazioni politico-organizzative di partiti e dei movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in



ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che li compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve redigersi ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività e delle voci del conto economico del partito o movimento medesimo. L'inventario deve essere sottoscritto dal rappresentante legale del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del bilancio.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza pari in bianco; interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Gli adempimenti previsti nei commi 1 e 2 decorreranno dal 1° gennaio 1997. I legali rappresentanti di cui al comma 1 sono tenuti a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa.

12. Il bilancio di esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante del partito o del movimento politico, dalla relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritti, nonchè delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione è trasmessa dal legale rappresentante del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Sono abrogati i commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

#### Art. 7.

*(Anticipo delle somme per il 1997)*

1. Per l'anno finanziario 1996 lo Stato corrisponde, entro il mese di settembre, ai movimenti o partiti politici destinatari di

contributi ai sensi dell'articolo 1, a titolo di anticipo e salvo conguaglio o rivalsa complessivi entro il mese di giugno 1997, una somma pari a lire centoventi miliardi da ripartire, a livello nazionale, in proporzione alle cifre elettorali ottenute dai singoli movimenti o partiti politici nelle elezioni della Camera dei deputati, svoltesi il 21 aprile 1996, nella quota ripartita secondo il metodo proporzionale.

Art. 8.

*(Norma di salvaguardia)*

1. Ai fini del rispetto dei limiti di copertura di cui all'articolo 9, qualora l'ammontare della quota derivante dalle scelte operate ai sensi dell'articolo 3, aumentato del mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 5, sia superiore a lire 120 miliardi, detto ammontare è conseguentemente ridotto per l'anno successivo.

Art. 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi per il 1996, in lire 120 miliardi per il 1997 e in lire 120 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ALLEGATO A

MODELLO PER LA REDAZIONE  
DEI BILANCI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

## STATO PATRIMONIALE

*Attività*

## Immobilizzazione immateriali nette:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;  
costi di impianto e di ampliamento.

## Immobilizzazioni materiali nette:

terreni e fabbricati;  
impianti e attrezzature tecniche;  
macchine per ufficio;  
mobili e arredi;  
automezzi;  
altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

partecipazioni in imprese;  
crediti finanziari;  
altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, *gadget*, ecc.):

prodotti finiti.

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

crediti per servizi resi a beni ceduti;  
crediti verso locatari;  
contributi elettorali da ricevere;  
contributi 4 per mille;  
crediti verso partecipazioni in imprese;  
crediti diversi.

## Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);  
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, ecc.).

## Disponibilità liquida:

depositi bancari e postali;  
assegni non ancora incassati;  
denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e Risconti attivi.

*Passività*

## Patrimonio netto:

utili esercizio precedenti;  
perdite esercizi precedenti;  
utile esercizio;  
perdita esercizio.

## Fondi per rischi e oneri:

fondi previdenza integrativa e simili;  
altri fondi.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

debiti verso banche;  
debiti verso altri finanziatori;  
debiti verso fornitori;  
debiti rappresentati da titoli di credito;  
debiti verso partecipazioni in imprese;  
debiti tributari;  
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;  
altri debiti.

Ratei passivi e Risconti passivi.

## Conti d'ordine:

contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;

fidejussione a/da terzi;  
avalli a/da terzi;  
fidejussioni a/da imprese partecipate;  
avalli a/da imprese partecipate.

*Conto economico*

## A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

- 1) Quote associative annuali.
- 2) Contributi dello Stato:

a) per rimborso spese elettorali;  
b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'Irpef;

- 3) Contributi proventi dall'estero:
  - a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
  - b) da altri soggetti esteri.
- 4) Altre contribuzioni:
  - a) contribuzione da persone fisiche;
  - b) contribuzioni da persone giuridiche.
- 5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre.

*Totale proventi gestione caratteristica*

B) COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

- 1) Per attività culturali, editoriali di informazione e di comunicazioni (incluse rimanenze).
- 2) Per servizi.
- 3) Per godimento di beni di terzi;
- 4) Per il personale:
  - a) stipendi;
  - b) oneri sociali;
  - c) trattamento di fine rapporto;
  - d) trattamento di quiescenza e simili;
  - e) altri costi.
- 5) Ammortamenti e svalutazioni.
- 6) Accantonamenti per rischi.
- 7) Altri accantonamenti.
- 8) Oneri diversi di gestione.
- 9) Contributi per la gestione di strutture territoriali.
- 10) contributi per la gestione di altre associazioni.

*Totale costi gestione caratteristica*

*Differenza tra proventi e costi della gestione caratteristica (A-B)*

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 11) Proventi da partecipazioni.
- 12) Altri proventi finanziari.
- 13) Interessi e altri oneri finanziari.

*Totale proventi e oneri finanziari*

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 14) Rivalutazioni:
  - a) di partecipazioni;
  - b) di immobilizzazioni finanziarie;
  - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

## 15) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie;
- c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

*Totale rettifiche di valore di attività finanziarie*

## E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

## 16) Proventi:

- plusvalenza da alienazioni;
- varie.

## 17) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni;
- varie.

*Totale delle partite straordinarie*

*Utile (perdita) dell'esercizio (A-B+C+D+E)*

## ALLEGATO B

## CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonchè l'eventuale ripartizione tra i livelli politici-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;
- 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'Irpef; tra i livelli politici-organizzativi del partito o movimento;
- 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonchè della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
- 5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogato al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal presente articolo;
- 6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

## ALLEGATO C

## CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conservazione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci «ratei e riscontri attivi» e «ratei e riscontri passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.